Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 14 aprile 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 60
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 60
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1960, n. 298.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli e ne è stato approvato lo statuto;

Visti il regio decreto 17 marzo 1938, n. 493, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, coi quali è stato modificato il predetto statuto;

Vista la deliberazione 30 giugno 1958 del Consiglio generale dell'Ente, contenente modifiche allo statuto vigente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Decreta:

E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, che sostituisce quello approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947.

L'allegato statuto, composto di 17 articoli, sarà vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1960

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 199. — VILLA

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona

Dello scopo

Art. 1.

L'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, riconosciuto con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, e del quale risultano « aderenti Fondatori » il comune di Verona, la provincia di Verona, la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, l'Ente morale Magazzini generali di Verona, la Banca mutua popolare di Verona e, successivamente come « aderente Benemerito », l'Ente provinciale per il turismo di Verona, ha lo scopo di provvedere all'attuazione delle Fiere internazionali dell'agricoltura e della zootecnia e di altre Manifestazioni fieristiche interessanti i settori agricolo, forestale e zootecnico, nonchè di promuovere ed attuare, anche in partecipazione con altri enti e società, imprese e servizi collegati con tale attività. L'Ente non ha fini di lucro e svolge attività di interesse pubblico.

Del patrimonio

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dall'attività netta risultante dall'ultimo bilancio patrimoniale approvato prima del presente statuto;

b) dall'eccedenza attiva di ciascun esercizio per la parte destinata in aumento al patrimonio;

c) da eventuali contributi, lasciti, legati o donazioni.

Del fondo di dotazione e degli aderenti

Art. 3.

Nell'intento di porre a disposizione dell'Ente i mezzi necessari per l'ampliamento dei suoi impianti mobili ed immobili e per lo sviluppo delle sue iniziative viene allo stesso assegnato un fondo di dotazione mediante il contributo dei seguenti « aderenti Benemeriti »:

Comune di Verona	L.	400.000.000
Amministrazione provinciale di Verona	»	75.000.000
Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona	»	25.000.000
Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno	»	100.000.000
Banca mutua popolare di Verona	»	25.000.000
Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie	»	15.000.000
Istituto di credito fondiario delle Venezie	»	10.000.000
Ente morale Magazzini generali di Verona	»	5.000.000
Ente provinciale per il turismo di Verona	»	10.000.000

Previo assenso del Consiglio generale potrà entrare a far parte degli « aderenti » col titolo di « aderente Effettivo », chi contribuisca in avvenire al fondo di dotazione con un importo non inferiore ai 10 milioni.

Il versamento delle somme di partecipazione al fondo di dotazione può avvenire con conferimento tanto di beni immobili e mobili quanto di denaro. In questo ultimo caso il versamento può avvenire in più annualità. Sul fondo di dotazione effettivamente conferito verrà corrisposto: al Comune, alla Amministrazione provinciale e alla Camera di commercio di Verona l'interesse lordo del tre e mezzo per cento; agli altri aderenti Benemeriti ed Effettivi l'interesse lordo del cinque per cento annuo. Il fondo di dotazione rimarrà a disposizione dell'Ente fino alla sua estinzione, salvo che il Consiglio generale, conforme a quanto è disposto nel comma seguente, ne deliberi la restituzione totale o parziale. Comunque, fino a che l'Ente autonomo per le fiere di Verona non sia sciolto per una delle cause di cui all'art. 17, gli aderenti Benemeriti o Effettivi, per nessuna ragione e a nessun titolo, potranno chiedere la restituzione totale o parziale dell'importo versato, senza esplicito consenso del Consiglio generale stesso.

La restituzione delle somme conferite al fondo di dotazione potrà avvenire anche parzialmente su conforme deliberazione del Consiglio generale, purchè la restituzione avvenga a favore di tutte le quote ed in egual proporzione di quanto effettivamente conferito.

Dei mezzi finanziari di esercizio

Art. 4.

L'Ente provvede alle spese per il proprio funzionamento:

a) con le rendite del patrimonio;

b) con il ricavato di ogni iniziativa e concessione relativa alla sua attività;
c) con oblazioni, erogazioni e qualsiasi altra forma di contributo avente simile carattere.

Degli organi dell'Ente

Art. 5.

Sono organi di Amministrazione dell'Ente:
a) il presidente;
b) il Consiglio generale;
c) il Comitato esecutivo;
d) il segretario generale;
e) il Collegio dei revisori dei conti.

Del presidente

Art. 6.

Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio. Egli presiede il Consiglio generale ed il Comitato esecutivo, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere confermato.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed in tale sua veste ha la facoltà di firmare, quietanzare, ordinare pagamenti e compiere qualsiasi altra operazione di ordinaria amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

La carica di presidente è gratuita.

Del Consiglio generale

Art. 7.

Il Consiglio generale, nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

a) da sette membri, in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato; e precisamente uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno del Ministero dell'industria e commercio, uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero delle finanze, uno del Ministero dell'agricoltura e foreste, uno del Ministero dei trasporti, uno del Ministero del commercio con l'estero;

b) dai rappresentanti degli aderenti « Fondatori » e « Benemeriti »; e precisamente:
9 designati dal comune di Verona;
2 dall'Amministrazione provinciale di Verona;
2 dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;
1 ciascuno:
dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona;
dall'Ente provinciale per il turismo di Verona;
dalla Banca mutua popolare di Verona;
dall'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie;
dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie;
dai Magazzini generali di Verona;

c) da un membro in rappresentanza di ciascun « aderente Effettivo » sino al numero di cinque: nel caso che gli « aderenti Effettivi » siano più di cinque, detti rappresentanti saranno designati in seguito a referendum indetto dagli « aderenti Effettivi » stessi;

d) da sette membri in rappresentanza degli agricoltori, degli industriali, dei commercianti, dei coltivatori diretti, degli artigiani, dei dirigenti di aziende e dei lavoratori;

e) da un membro scelto dal presidente fra una terna indicata dagli espositori della Fiera;

f) da un membro in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tecnica e propaganda agraria.

I membri di cui alle lettere a), b), c) ed f) sono designati dalle rispettive Amministrazioni.

I membri di cui alla lettera d) sono scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio fra gli appartenenti alle rispettive categorie, su terne proposte dalle organizzazioni di categoria, a carattere nazionale.

La terna di cui alla lettera e) viene designata a seguito di referendum cui partecipa almeno un quinto degli espositori che abbiano preso parte ininterrottamente alle ultime cinque fiere. Si intendono designati coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.

I consiglieri durano in carica per il periodo di tre anni. Essi possono essere confermati e prestano l'opera loro gratuitamente.

Ai consiglieri residenti fuori sede dell'Ente vengono rimborsate le spese di viaggio e soggiorno.

In caso di vacanza nei posti di consigliere viene provveduto alla sostituzione con le stesse modalità prescritte per la nomina.

La durata in carica del nuovo eletto sarà quella del membro cui è succeduto.

Art. 8.

Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente; ne fissa le direttive e prende i provvedimenti all'uopo occorrenti; decide l'eventuale partecipazione ad iniziative con altri enti e società secondo quanto specificato all'art. 1.

Provvede alla nomina del Comitato esecutivo di cui all'art. 10 e del vicepresidente, il quale dovrà essere scelto fra i membri del Consiglio in rappresentanza del comune di Verona.

Il vicepresidente presta la sua opera gratuitamente, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere confermato.

Il Consiglio generale delibera il preventivo ed il conto consuntivo da sottoporsi alla approvazione definitiva del Ministero dell'industria e commercio.

Il Consiglio viene convocato dal presidente almeno due volte all'anno e ogni volta che egli lo ritenga opportuno; il Consiglio deve essere convocato anche se almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto alla Presidenza esponendo i motivi della richiesta convocazione.

La convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della riunione.

Art. 9.

Le sedute di prima convocazione del Consiglio generale sono valide quando siano effettivamente presenti la metà più uno dei consiglieri in carica; quelle di seconda convocazione qualunque sia il numero dei consiglieri presenti. La seconda convocazione deve essere indetta per il giorno successivo alla prima.

In sede di Consiglio generale ogni consigliere può rappresentare, con regolare delega, soltanto un altro consigliere. Non viene tenuto conto delle deleghe agli effetti del conteggio dei presenti.

Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Chi presiede accerta la validità delle adunanze del Consiglio generale, le cui deliberazioni debbono essere fatte risultare da verbale firmato dal presidente e dal segretario e di cui si dà lettura, per l'approvazione, nella successiva riunione del Consiglio generale.

Del Comitato esecutivo

Art. 10.

L'ordinaria gestione ed il funzionamento interno dell'Ente e delle organizzazioni accessorie spettano, secondo le direttive del Consiglio generale, ad un Comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vicepresidente, e da altri sei membri scelti nel proprio seno dal Consiglio stesso e tra i quali dovranno esservi un rappresentante del Comune ed uno dell'Amministrazione provinciale di Verona.

I consiglieri che rappresentano le Amministrazioni dello Stato (art. 7, lettera a) non possono far parte del Comitato esecutivo.

I membri del Comitato restano in carica per la durata del Consiglio generale e possono essere confermati.

Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide quando ad esso partecipi la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Comitato esecutivo viene convocato su invito del presidente o su richiesta di almeno tre componenti.

Il presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vicepresidente o da altro membro del Comitato esecutivo, appositamente delegato.

Il presidente può delegare ad altri membri del Comitato esecutivo alcune funzioni di sua spettanza.

Il Comitato esecutivo può costituire Commissioni e designare una o più persone per l'espletamento di incarichi esecutivi relativi all'attività dell'Ente.

I verbali del Comitato esecutivo sono firmati dal presidente e dal segretario o da chi, in loro assenza, li sostituisce. Dei verbali si da lettura, per l'approvazione, nella successiva riunione del Comitato esecutivo.

Del segretario generale

Art. 11.

Il segretario generale è nominato dal Ministro per l'industria e commercio su proposta del presidente ed ha la qualifica di dirigente.

Egli cura l'osservanza e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo, è capo del personale e, nell'ambito delle direttive del Consiglio generale e del Comitato esecutivo, ha la responsabilità amministrativa ed organizzativa di tutte le attività dell'Ente.

Il segretario generale assiste con voto consultivo a tutte le adunanze del Consiglio generale e del Comitato esecutivo e ne redige e firma i verbali.

In ogni caso di assenza, è sostituito da altro funzionario da lui designato con la approvazione del presidente.

Del Collegio dei revisori dei conti

Art. 12.

Il controllo sulla gestione amministrativa dell'Ente è affidato ad un Collegio dei revisori dei conti che ne riferisce al Consiglio generale.

Il Collegio dei revisori dei conti ha la facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per il periodo di tre anni e viene nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio. E' composto di cinque membri uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio con funzioni di presidente, uno del Ministero dell'agricoltura e foreste, uno della Prefettura di Verona, uno del comune di Verona e uno della Camera di commercio di Verona.

Il Consiglio generale determina preventivamente ad ogni esercizio finanziario le indennità spettanti ai membri del Collegio dei revisori dei conti.

Della gestione amministrativa

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Il Comitato esecutivo deve presentare al Consiglio il preventivo per il nuovo esercizio non oltre il 30 maggio di ciascun anno. Nel bilancio preventivo deve essere inclusa fra le uscite la somma da corrispondere agli aderenti benemeriti ed effettivi a norma dell'ultimo comma dell'art. 3. Il conto consuntivo deve essere presentato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

I conti consuntivi sono preventivamente esaminati dal Collegio dei revisori dei conti e corredati da una sua relazione.

I conti consuntivi ed il preventivo non appena approvati dal Consiglio generale, ed altresì le deliberazioni che impegnano il bilancio dell'Ente per più di un esercizio sono sottoposti, per la definitiva approvazione, al Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 14.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio, al netto degli interessi corrisposti agli « enti Aderenti », sono devolute per:

il 90 % a fondo di riserva;

il 10 % a disposizione del Comitato esecutivo anche per eventuali gratificazioni al personale.

Art. 15.

Il servizio di tesoreria dell'Ente è assunto dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno e dalla Banca mutua popolare di Verona.

Dell'amministrazione straordinaria e dello scioglimento

Art. 16.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, può, nel caso di provata impossibilità di funzionamento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente, affidarne l'amministrazione straordinaria ad un commissario che nomina con proprio decreto per un periodo non superiore ai sei mesi.

Art. 17.

L'Ente può essere sciolto con deliberazione del Consiglio generale, con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica.

L'Ente può altresì essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per manifesta impossibilità del raggiungimento dei propri fini.

In ogni caso il liquidatore è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio. Il rendiconto finale del liquidatore è soggetto all'approvazione dello stesso Ministro.

Il comune di Verona, l'Amministrazione provinciale di Verona e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona, in consorzio fra loro e — in caso di rinuncia di alcuno degli enti sopra nominati — i consenzienti, avranno diritto di subentrare pro-quota nel patrimonio complessivo dell'Ente allo scopo di continuarne le iniziative, assumendosi l'impegno di pagare le passività e di restituire nel termine massimo di un anno agli altri aderenti fondatori, benemeriti ed effettivi, che ne facciano richiesta, le somme da essi versate per la costituzione e l'eventuale incremento del fondo di dotazione.

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 299.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1959-60 a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (1° provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Viste le leggi 3 giugno 1959, numeri 384 e 412; 30 luglio 1959, numeri 538 e 546;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1959-60, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze		
Cap. n. 162. — Restituzioni e rimborsi, ecc.	L.	8.000.000.000
Cap. n. 258. — Restituzione di diritti, ecc.	»	7.000.000.000
Ministero della pubblica istruzione		
Cap. n. 70. — Stipendi, ecc.	L.	2.450.000.000
Cap. n. 79. — Stipendi, ecc.	»	170.000.000
Cap. n. 88. — Stipendi, ecc.	»	450.000.000
Cap. n. 109. — Stipendi, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 117. — Stipendi, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 121. — Stipendi, ecc.	»	2.250.000.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste		
Cap. n. 94. — Stipendi, ecc.	L.	426.200.000
	L.	20.811.200.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 200. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1960, n. 300.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Thiene.

N. 300. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Thiene viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 181. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1960, n. 301.

Autorizzazione al Fondo per le pensioni ed indennità al personale dipendente dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 301. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo per le pensioni ed indennità al personale dipendente dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, viene autorizzato ad acquistare al prezzo di L. 480.000.000 (quattrocentottantamilioni) l'immobile di proprietà della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, sito in Milano, via Trincea delle Frasche n. 2-corso San Gottardo n. 1, esattamente come specificato nell'atto notarile di vendita redatto in Milano il giorno 7 luglio 1959, repertorio n. 46861, dal dott. Giuseppe Gazzaniga, notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio notarile di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 182. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1960, n. 302.

Approvazione del nuovo statuto organico della fondazione « Colonnello Eugenio Catemario duca di Quadri ».

N. 302. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della fondazione « Colonnello Eugenio Catemario duca di Quadri ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 183. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 303.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia, in Roma, della Congregazione delle Suore Missionarie « Regina Apostolorum ».

N. 303. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generalizia, in Roma, della Congregazione delle Suore Missionarie « Regina Apostolorum ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 152. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 304.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco Confessore, in frazione Casoni del comune di Pieve Porto Morone (Pavia).

N. 304. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pavia in data 1° ottobre 1959, integrato con dichiarazione del 1° dicembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco Confessore, in frazione Casoni del comune di Pieve Porto Morone (Pavia), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 169. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 305.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro Martire, in frazione Oltrefiume del comune di Baveno (Novara).

N. 305. Decreto del Presidente della Rpubblica 6 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 25 dicembre 1956, integrato con postille e dichiarazione rispettivamente del 22 giugno e 23 settembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Pietro Martire, in frazione Oltrefiume del comune di Baveno (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 170. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960.

Composizione, per l'anno 1960, della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato destituiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 183, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili e militari dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il decreto luogotenenziale 22 gennaio 1916, numero 81, relativo alla costituzione della Commissione;

Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 84, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati destituiti è composta, per l'anno 1960, come segue:

Presidente:

Rossi Passavanti prof. dott. Elia, presidente di sezione nella Corte dei conti.

Membri:

Toro dott. Camillo, consigliere del Consiglio di Stato;

Peluso dott. Angelo, consigliere nella Corte suprema di Cassazione;

Memmo dott. Adolfo, prefetto, direttore generale nel Ministero dell'interno;

Rizza dott. Giambattista, ispettore generale nel Ministero del tesoro.

Segretario:

Cartolano dott. Amedeo, direttore di sezione nel Ministero del tesoro.

Art. 2.

In aggiunta ai membri di cui al precedente articolo vengono chiamati a far parte della Commissione predetta, per l'anno 1960, gli ufficiali generali ed ammiragli appresso indicati, i quali interverranno in luogo dei predetti due funzionari amministrativi membi dottor Adolfo Memmo e dott. Giambattista Rizza, alle adunanze della Commissione stessa, quando debba pronunciarsi nei riguardi dei rispettivi personali militari:

il generale di brigata in s.p.e. Antonio Quaranta ed il generale di brigata in s.p.e. Agostino Scialla, per i militari dell'Esercito;

l'ammiraglio di divisione Carlo Tallarigo ed il maggior generale commissario Innocenzo Marzano, per i militari della Marina;

il generale di divisione aerea Armando Piragino ed il tenente generale commissario Luigi Bonicelli, per i militari dell'Aeronautica;

il generale di brigata in s.p.e. Gaetano Polizzi ed il generale di brigata in s.p. Aldo Duce, per i militari della Guardia di finanza.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per il tesoro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1960
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 108

(2117)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento della « V Mostra internazionale idrocarburi » e della « IX Mostra nazionale del metano ».

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza, con nota del 30 marzo 1960, n. 4478, ha comunicato che la « V Mostra internazionale idrocarburi » e la « IX Mostra nazionale del metano » avranno luogo in Piacenza dal 12 al 18 settembre 1960 anzichè dall'11 al 18 settembre 1960, come precedentemente programmato.

(2144)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

Con decreto ministeriale n. 6026/3930, in data 24 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 1960, (registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 277), è stata definitivamente determinata in L. 1.362.240 (lire unmilionetrecentosessantaduemiladuecentoquaranta), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Salandra (provincia di Matera), della superficie di ettari 77.03.85, nei confronti della ditta MAGNANTE Rosina fu Vito, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 19 novembre 1952, n. 2120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 1952, (supplemento ordinario n. 3).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti all'indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310, del 23 dicembre 1959.

(2066)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1960, numero 54310/9465, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione al sig. Varesano Michele, nato a Corato il 7 aprile 1910, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 4040 riportata in catasto alla particella n. 78/*n* del foglio di mappa n. 54 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con il n. 621.

(2097)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

Corso dei cambi del 13 aprile 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,64	320,61	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	644,05	642 —	642,25	641,875	641,90	642,44	641,80	642,75	642,50	643 —
Fr. Sv.	143,08	143,07	143,03	143,055	143,05	143,08	143,05	143,08	143,07	143,07
Kr. D.	90,09	90,09	90,08	90,0925	90,10	90,07	90,07	90,10	90,08	90,08
Kr. N.	87,12	87,10	87,10	87,105	87,15	87,09	87,0875	87,10	87,11	87,10
Kr. Sv.	120,11	120,12	120,12	120,14	120,05	120,11	120,125	120,10	120,10	120,10
Fol.	164,58	164,57	164,56	164,5675	164,57	164,58	164,575	164,55	164,58	164,58
Fr. B.	12,45	12,448	12,4525	12,45	12,445	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,55	126,51	126,545	126,525	126,55	126,55	126,52	126,55	126,56	126,55
Lst.	1743,56	1743,20	1743,35	1743,30	1743,15	1742,87	1743,20	1743 —	1743 —	1743 —
Dm. occ.	148,82	148,83	148,84	148,83	148,80	148,82	148,815	148,85	148,83	148,83
Scell. Austr.	23,85	23,85	23,85	23,845	23,85	23,85	23,85	23,87	23,85	23,85

Media dei titoli del 13 aprile 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	75,10
Id. 3,50 % 1902	72,60
Id. 5 % 1935	104,025
Redimibile 3,50 % 1934	98,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,625
Id. 5 % 1936	100,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,60

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 aprile 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,62
1 Dollaro canadese	641,837
1 Franco svizzero	143,052
1 Corona danese	90,081
1 Corona norvegese	87,096
1 Corona svedese	120,132
1 Fiorino olandese	164,571
1 Franco belga	12,45
1 Franco nuovo (N.F.)	126,522
1 Lira sterlina	1743,25
1 Marco germanico	148,822
1 Scellino austriaco	23,847

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il dott. Eugenio Henn, nato a Torino il 2 dicembre 1928, ha comunicato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista conseguito presso l'Università di Torino il 23 novembre 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(1998)

Diffida per smarrimento di diplomi

Il sig. Giuseppe De Aufschnaiter, nato a Bolzano il 12 agosto 1905, ha dichiarato di avere smarrito il diploma di abilitazione alla direzione didattica e il diploma per l'insegnamento della pedagogia e filosofia negli Istituti magistrali e per l'abilitazione all'ispettorato didattico nelle scuole elementari, conseguiti presso il cessato Istituto superiore di magistero di Messina rispettivamente il 13 novembre 1929 e il 14 novembre 1931.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori dei diplomi smarriti a consegnarli all'Università di Messina.

(1999)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale rapporti di lavoro — Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 aprile 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Bergamo, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Patto 18 ottobre 1956, per salariati agricoli con senza spesa.

2. — Patto 18 ottobre 1956 per avventizi.

3. — Contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Bergamo, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini.

4. — Contratto integrativo provinciale 22 giugno 1954 per gli operai addetti all'industria mineraria.

5. — Contratto provinciale 11 luglio 1955 integrativo al contratto collettivo nazionale del 23 aprile 1954 per gli operai dipendenti aziende esercenti attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.

6. — Contratto provinciale 23 maggio 1955 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 novembre 1954 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi.

7. — Accordo 10 marzo 1955 integrativo dell'accordo interconfederale 28 luglio 1954 sul conglobamento relativo agli operai dipendenti da aziende produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, ecc. per la provincia di Bergamo.

8. — Accordo 24 maggio 1955 sul conglobamento per l'industria dei guanti in pelle.

9. — Contratto collettivo di lavoro 6 marzo 1958 per i dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Bergamo in vigore dal 1° gennaio 1958 e accordi salariali integrativi in vigore dal 1° giugno 1958.

10. — Accordo integrativo al contratto provinciale per le imprese artigiane del 6 marzo 1958 da valere per gli apprendisti della provincia di Bergamo.

11. — Accordo provinciale per l'applicazione alle retribuzioni delle variazioni dell'indice del costo della vita.

12. — Accordi integrativi e salariali al contratto collettivo provinciale per le imprese artigiane della provincia di Bergamo stipulato il 6 marzo 1958 (in vigore dal 1° giugno al 31 dicembre 1958).

13. — Accordo provinciale del 10 novembre 1958 per la applicazione alle retribuzioni delle variazioni dell'indice del costo della vita.

14. — Accordo salariale 22 settembre 1952 per i lavoranti barbieri di Bergamo e provincia.

15. — Contratto integrativo provinciale 27 febbraio 1958 per i dipendenti da aziende di panificazione della provincia di Bergamo.

16. — Accordo salariale 2 ottobre 1958 relativo alle tariffe di quintalato previste dall'art. 3 del contratto integrativo provinciale 27 febbraio 1958.

17. — Contratto integrativo provinciale 5 gennaio 1959 per il personale di vendita dei panifici e delle rivendite di pane annesse ai forni.

18. — Contratto integrativo provinciale 25 novembre 1958 per i dipendenti delle aziende commerciali della provincia di Bergamo (prodotti dell'alimentazione generale).

19. — Contratto integrativo provinciale 25 novembre 1958 per i dipendenti delle aziende commerciali della provincia di Bergamo (prodotti industriali).

20. — Contratto integrativo provinciale 26 febbraio 1959 per i dipendenti da macellerie mastre ed equine di Bergamo e provincia.

21. — Accordo integrativo 8 giugno 1949 per i lavoratori dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Bergamo.

22. — Adeguamenti salariali 27 aprile 1951 per i dipendenti dei pubblici esercizi (convenzioni di accordo).

23. — Aggiornamento 21 luglio 1953 dell'accordo integrativo ai contratti nazionali per i dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, ristoranti, trattorie ed esercenti similari della provincia di Bergamo.

24. — Contratto provinciale 2 luglio 1952 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori di albergo, pensioni e locande stipulato a Roma il 18 dicembre 1949 nella sede del Ministero del lavoro.

25. — Contratto integrativo provinciale 25 settembre 1956 per i dipendenti da aziende grossiste di farmaceutici e specialità medicinali.

26. — Accordo economico integrativo 23 giugno 1959 per i dirigenti di aziende commerciali della provincia di Bergamo.

27. — Contratto provinciale di lavoro 12 febbraio 1959 per i dipendenti da cooperative di consumo.

28. — Accordo economico 11 settembre 1958 per i dipendenti degli Istituti di cura privati della provincia di Bergamo.

29. — Contratto integrativo provinciale 17 ottobre 1958 per i portieri della provincia di Bergamo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2109)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso per esami a sedici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, indetto con decreto ministeriale 3 marzo 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri n. 2 del mese di febbraio 1960, sono state pubblicate le graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei e la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a sedici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, indetto con decreto ministeriale 3 marzo 1959.

(2134)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso per esami a volontario nella carriera per l'emigrazione, riservato al personale inquadrato nel gruppo degli assistenti del ruolo speciale transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero degli affari esteri, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri n. 2 del mese di febbraio 1960, sono state pubblicate le graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei e la graduatoria dei vincitori del concorso a volontario nella carriera per l'emigrazione riservato al personale inquadrato nel gruppo degli assistenti del ruolo speciale transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero degli affari esteri, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1958.

(2135)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso a volontario nella carriera commerciale riservato al personale inquadrato nel gruppo degli assistenti del ruolo speciale transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero degli affari esteri, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri n. 2 del mese di febbraio 1960, sono state pubblicate le graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei e la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a volontario nella carriera commerciale, riservato al personale inquadrato nel gruppo degli assistenti del ruolo speciale transitorio ad esaurimento istituito presso questo Ministero, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1958.

(2136)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami per il conferimento di quattrocentonove posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto del Corpo di polizia femminile.

Si avvisano le interessate che le prove scritte del concorso per esami a quattrocentonove posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto del Corpo di polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 15 marzo 1960, avranno luogo in Roma, con inizio alle ore otto, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 27 e 28 maggio 1960.

(2145)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.